

REGIONE ABRUZZO

Legge regionale n.70 del 6 novembre 1984

Interventi per la promozione socio-culturale in favore dei giovani

(B.U.R. n.24 del 3 dicembre 1984)

Art. 1

Finalità

La Regione, nel quadro della problematica giovanile anche internazionale e nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, promuove interventi intesi a favorire attività socio-culturali per i giovani. Detti interventi sono strettamente correlati agli altri che la Regione assume in favore dei problemi dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avvio al lavoro e della occupazione, del superamento dei fenomeni di emarginazione, dello sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

Art. 2

Obiettivi

In attuazione del precedente art. 1, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a. promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i giovani;
- b. favorire la conoscenza delle realtà in cui vivono e più specificatamente, le caratteristiche, i servizi e le problematiche socio-culturali ad esse connesse;
- c. favorire la comprensione tra i giovani;
- d. favorire la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi comunitari di ordine culturale, economico e sociale.

Art. 3

Affinità

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, sono previste le seguenti attività:

- 1) scambi socio-culturali giovanili tra le associazioni a livello interregionale ed internazionale, attraverso:
 - a) seminari di studio e di lavoro sulle problematiche giovanili;
 - b) visite guidate a servizi e strutture per i giovani;
 - c) mostre-manifestazioni socio-culturali;
- 2) studio, ricerca e documentazione sulla problematica giovanile.

Art. 4

Contributi

Al fine di promuovere le attività socioculturali per i giovani, la Regione eroga contributi:

- a) per spese di viaggio fuori della regione e relative alle spese di assicurazione, a favore dei giovani, aventi l'età massima di 25 anni, e degli accompagnatori, in numero non superiore ad uno per ogni gruppo di dieci giovani o frazione;
- b) per spese di vitto ed alloggio, attività informative, corsi di perfezionamento, organizzazione di incontri e seminari ed assicurazione, a favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti ad Associazione di altre Regioni e Stati che vengono in Abruzzo.

I contributi sono erogati nella misura massima dell'8096, per le spese di cui al punto a) e del 10096 per le spese di cui al punto b), tenendo conto della significatività dell'iniziativa e degli eventuali contributi di altre Amministrazioni od Istituzioni, purché non vengano utilizzate attrezzature alberghiere o di ristoro superiori alla seconda categoria.

E' prevista altresì l'erogazione di contributi 3 per attività di studio, ricerca e documentazione sulla problematica e la situazione giovanile.

Art. 5

Associazioni

La Regione finanzia le attività, di cui al precedente art. 3, mediante il pagamento diretto delle spese oppure eroga contributi alle Associazioni che propongono programmi di attività socio-culturali per i giovani.

Possono usufruire del contributo regionale le Associazioni a carattere regionale e le sezioni regionali di organismi nazionali, costituite da almeno due anni in Abruzzo e che abbiano una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e culturale per quanto attiene specificatamente la problematica giovanile.

Art. 6

Procedure

Gli organismi che possono ottenere il contributo, devono farne richiesta alla Giunta regionale - Settore Istruzione e Problemi della gioventù entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno detto termine è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione della legge sul B.U.R.A.

All'istanza deve unirsi il programma dettagliato dell'attività da svolgere ed il relativo preventivo di spesa.

La Giunta regionale approva i criteri di selezione ed i programmi più significativi sul piano socio-culturale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

Le Associazioni, i cui programmi di attività sono stati autorizzati dalla Giunta regionale, sono tenute a presentare al Settore competente una relazione dell'attività svolta ed un consuntivo delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi.

Art. 7

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 90.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1984, è introdotta la seguente variazione:

- Cap. 640 (di nuova istituzione nel Sett. 6, Tit. I, Sez. 6, Ctg. V, dest. progr. 2, natura giuridica 1) denominato "Contributi per la promozione di attività socio-culturali in favore dei giovani". - in aumento per competenza (L. 90.000.000)

Art. 8

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.